

Catanzaro, 16 settembre 2022

Spett.le
Gunnebo Cash Management Italia s.r.l.
Via Vittorio Pisani 16
Milano

Oggetto: Lettera commerciale per regolamentare la fornitura, installazione e configurazione di una cassa automatica all'interno del Centro Agroalimentare di Catanzaro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) dalla Legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. CIG: Z723681DE4.

A seguito di procedura espletata sulla piattaforma di e-procurement Net4market il Consiglio di Amministrazione di COMALCA srl ha affidato a codesta Ditta la fornitura in oggetto specificata per un importo complessivo di € 32.725,00 oltre IVA 22%.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina dei rapporti tra **COMALCA SCRL** e **GUNNEBO CASH MANAGEMENT ITALIA SRL** in relazione all'esecuzione della fornitura in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

1. OGGETTO E PARTI STIPULANTI

COMALCA SCRL affida alla società **GUNNEBO CASH MANAGEMENT ITALIA SRL** la fornitura, installazione e configurazione di una cassa automatica all'interno del Centro Agroalimentare di Catanzaro sito in Viale Europa snc – 88100 Catanzaro per un importo complessivo di € 32.725,00 oltre IVA 22% giusta offerta del 27.07.2022 allegata alla presente lettera per costituirne parte integrante e inscindibile.

COMALCA SCRL e **GUNNEBO CASH MANAGEMENT ITALIA SRL** stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:

- a) **COMALCA SCRL**, P. IVA n. 01226060794 nella persona del rappresentante legale Dr. Daniele Maria Ciranni, nato a Lamezia Terme (CZ), il 01/06/1975, C.F. CRNDLM75H01M208G. (di seguito per brevità anche "*Committente*");
- b) **GUNNEBO CASH MANAGEMENT ITALIA SRL**, P. IVA n. 11982040963 nella persona del rappresentante legale Dr. Roberto Licinio nato a MILANO il 20/02/1964, C.F.: LCNRRRT64B20F205L (di seguito per brevità anche "*Fornitore*")

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ivi inclusi la lettera di invito, il Capitolato d'oneri e l'offerta tutta presentata dal *Fornitore*, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le *Parti* espressamente accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quella di natura tecnica, contenute nella lettera di invito, nel Capitolato d'oneri e nell'offerta tutta presentata dal *Fornitore*, ove non espressamente richiamate nel presente Contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme contenute nel presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle clausole del contratto medesimo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) dalla L. 55/1990 e successive integrazioni;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti prodotti dal *Committente*, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal *Fornitore*, fatte salve eventuali proposte formulate dal *Fornitore* ed accettate dal *Committente* in quanto ritenute da quest'ultima migliorative.

3. DURATA

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente e fino a 60 giorni dopo la verifica del corretto espletamento della fornitura a cura del responsabile unico del procedimento.

Il *Fornitore* si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto nel termine massimo di 80 (ottantanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

4. STIPULAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte di Comalca srl, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali inviata dalla vostra società sulla base del modello allegato alla presente.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.

In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo, il *Committente*, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

6. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la fornitura in oggetto è pari a complessivi Euro 32.725,00, oltre IVA 22%.

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dal *Fornitore* a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dal *Fornitore*.

Il *Fornitore* non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

7. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al *Committente* per legge.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il *Fornitore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6 ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del *Committente*, assumendosene ogni relativa alea. Le *Parti* espressamente concordano che le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di *Comalca* dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Peraltro, il *Fornitore* prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di *Comalca* potrebbero essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di *Comalca* e/o da terzi autorizzati. Il *Fornitore* si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di *Comalca* e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da *Comalca* e/o da terzi autorizzati.

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici di *Comalca* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna a *Comalca* di un elenco completo dei dati del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente le procedure di sicurezza ed accesso ai locali in uso presso il *Comalca*.

Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e disposizioni, tecniche ed operative, relative all'esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite da *Comalca*.

Il *Fornitore* si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a *Comalca* di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

In caso di grave inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedent commi, *Comalca*, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il *Fornitore* si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

9. GARANZIE

Il *Fornitore* garantisce a *Comalca* la piena funzionalità di tutti i materiali elencati nell'offerta del 27.07.2022, espressamente richiamata ed allegata al presente contratto per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo andato a buon fine.

Il *Fornitore* garantisce, inoltre, il servizio di assistenza FULL SERVICE "NO PROBLEM" per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo andato a buon fine.

Dal secondo anno il servizio di assistenza FULL SERVICE "NO PROBLEM" sarà espletato con specifico contratto dietro un corrispettivo annuale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA.

Il *Fornitore* si impegna a non modificare tale importi per eventuali successivi rinnovi annuali.

10. DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

Il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dal *Fornitore* stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Per la responsabilità civile e la copertura dei danni eventualmente occorsi in conseguenza o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto il *Fornitore* dichiara di avere contratto idonea polizza assicurativa con QBE EUROPE SA/NV a garanzia e copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura e si impegna a fornirne copia al COMALCA entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto.

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

Il *Committente* non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il *Fornitore* pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

12. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 comma 2) del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione delle fatture. La verifica del corretto espletamento della fornitura sarà effettuata dal responsabile unico del procedimento Dr. Vincenzo Trombetta.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il *Committente* liquiderà le fatture ricevute, con bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dal *Fornitore*, secondo le seguenti modalità di pagamento:

- 30% all'ordine DF;
- 60% consegna merce 30gg DF
- 10% installazione e Collaudo 60 gg DF e verifica positiva (attestazione di regolare esecuzione) di quanto richiesto.

Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale:

DENOMINAZIONE SOCIETA': COMALCA SCRL
INDIRIZZO SOCIETA': Viale Europa snc 88100 Catanzaro
CODICE UNIVOCO: 5RUO82D
PARTITA IVA: 01226060794
CIG: Z723681DE4.

Il *Fornitore* per la regolare liquidazione delle fatture dovrà, altresì, trasmettere al *Committente* la dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché del DURC in corso di validità.

Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al *Committente* le eventuali modifiche successive sul conto corrente bancario o postale dedicato. In difetto di tale comunicazione, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Stante la natura della fornitura si specifica che il *Committente* potrà utilizzare per la suddetta fornitura sia il credito di imposta bonus sud del 45% da compensare anche in un'unica soluzione, sia il credito 4.0 di un ulteriore 40% da utilizzare in tre quote annuali per un totale dell'85% della spesa ammissibile.

A tali effetti tutti i documenti di trasporto e le fatture emesse dovranno riportare la seguente dicitura:

"Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1054-1058, legge n. 178 del 30.12.2020".

14. OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta dichiara:

- ✓ di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi:

IBAN: IT18C 01005 01619 000000003715;

- ✓ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

ROBERTO LICINIO – CF LCNRRRT64B20F205L

SABRINA DE NEVI BERNASCONI – CF DNVRN64T43F205G

- ✓ che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

Si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione di Comalca scrl gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

Si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Comalca scrl e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

15. PENALI E MEZZI DI TUTELA

Per ogni eventuale inadempienza, nel rispetto dei termini di quanto previsto dal presente contratto, il *Committente* applicherà, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

È fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

16. RECESSO

Il *Committente* ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del *Committente*.

17. RISOLUZIONE DI DIRITTO

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare, si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

In tal caso il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte del *Committente* del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente e a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta. Inoltre, il *Committente* procederà all'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.

18. DELEGATO DEL COMMITTENTE E DELEGATO DEL FORNITORE

In relazione all'esecuzione del presente Contratto, le comunicazioni tra le *Parti* saranno effettuate tramite il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del *Fornitore*.

Pertanto le *Parti* si danno reciprocamente atto che, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, sono nominati delegati rispettivamente il Dott. Vincenzo Trombetta per Comalca srl e il signor Jarno Trabattoni quale responsabile per la Gunnebo Cash Management Italia srl.

Le *Parti* potranno cambiare o sostituire per iscritto i referenti nominati nel presente Contratto.

Le *Parti* concordano che solo le comunicazioni di natura prettamente operativa saranno effettuate tramite posta elettronica e che, viceversa, le comunicazioni di natura formale saranno effettuate tramite raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Comalca srl: comalca@legalmail.it;

Gunnebo Cash Management Italia srl: gunnebocashmanagement@legalmail.it.

19. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

La società dichiara di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente appalto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 e dal regolamento europeo.

La società dichiara di essere informata che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente appalto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.

Il *Fornitore* presta il consenso al trattamento dei dati da parte di *Comalca srl*, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali.

COMALCA SCRL

GUNNEBO CASH MANAGEMENT ITALIA SRL

.....

.....